PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Messina

Prot. N. 53 /2025 prot.int

O.S. 12/25

OGGETTO: Direttiva concernente: 1) istituzione del Registro di comodo dei Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero; 2) nomina e modalità di individuazione del consulente tecnico; 3) termini per il deposito delle relazioni di consulenza ed eventuali proroghe; 4) linee guida in materia di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici.

1) Istituzione Registro di comodo dei Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero.

Con riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla direttiva n. 599 int. di prot. del 10 luglio 2024, si comunica che, a decorrere dal 17 gennaio p.v., entrerà in vigore il Registro di comodo dei Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero.

L'istituzione di detto Registro risponde all'esigenza di rendere uniforme e semplificare, per i magistrati dell'Ufficio, la individuazione del Consulente Tecnico da nominare. All'uopo, pur rispettando l'autonomia del singolo magistrato nella scelta del Consulente Tecnico, trattandosi di incarico fiduciario, è apparso, nondimeno, opportuno assicurare trasparenza nelle scelte medesime a rotazione fra i vari consulenti, al fine di scongiurare il rischio di accumulo di incarichi.

Il Registro è stato istituito mediante l'inserimento dei nominativi dei Consulenti Tecnici, già nominati da questo Ufficio sino ad ora, suddivisi per categorie, da implementare con le nomine successive a detta istituzione.

Al fine di assicurare la trasparenza delle scelte fiduciarie riservate al magistrato assegnatario per la corretta applicazione dei valori di uniformità, puntualità e correttezza dell'esercizio dell'azione penale, si prevede la pubblicazione, sul sito istituzionale di questa Procura della Repubblica[1], dell'elenco degli incarichi affidati dai magistrati dell'Ufficio - schermato ogni dato sensibile – suddiviso per appartenenza ai diversi campi di svolgimento degli accertamenti tecnici oggetto di incarico, con l'indicazione del numero del procedimento e dell'oggetto, del magistrato che affida l'incarico, del consulente tecnico e della sua qualifica, della data di conferimento

[1] L'elenco sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", alla voce "dati ulteriori", che sarà all'uopo creata.

dell'incarico medesimo. Tale elenco sarà pubblicato una volta l'anno, a decorrere dal 17 gennaio 2026 e sarà limitato ai soli procedimenti penali non più coperti da segreto investigativo.
L'inserimento dei dati ed il relativo aggiornamento (alla luce dei requisiti di idoneità del consulente) sarà curato dalla struttura dedicata all'aggiornamento del Sito web della Procura.

2) <u>Nomina e modalità di individuazione del consulente tecnico</u>.
La nomina del consulente tecnico avviene:

- in primo luogo e tendenzialmente, servendosi dei nominativi inseriti nel Registro di comodo dei Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero, la cui tenuta ed il cui aggiornamento sono affidati alla Segreteria dei Procuratori Aggiunti (Funzionario Felice Cama e la Cancelliera esperta Barbara Turiaco), con il coordinamento di un Procuratore Aggiunto individuato nel dott. Vito di Giorgio;
- il secondo criterio di selezione dei consulenti tecnici fonda sulla consultazione delle convenzioni stipulate dalla Procura (ad es. in materia di consulenze tossicologiche su sostanze stupefacenti, in materia di responsabilità medica professionale, etc.);
- in terzo luogo, la scelta del consulente tecnico può ricadere su persone di propria fiducia, anche in ragione della particolare esperienza professionale che il caso richiede. In tale situazione appare opportuno dare conto, nella motivazione del decreto di nomina, di tali ragioni; e ciò al fine di consentire al Procuratore della Repubblica ovvero ai Procuratori Aggiunti l'esercizio delle prerogative di controllo e vigilanza, nell'ambito delle sezioni specializzate di indagini, al loro coordinamento, rispettivamente, affidate.

Si ribadisce che <u>occorre munire il provvedimento di nomina del necessario **Visto**</u> del Procuratore della Repubblica ovvero del Procuratore Aggiunto, per l'esercizio delle prerogative di controllo e vigilanza, nell'ambito delle sezioni specializzate di indagini, al loro coordinamento, rispettivamente, affidate; a ciascuno di essi, il decreto di nomina viene trasmesso, prima del conferimento dell'incarico. La finalità primaria di tale visto è il controllo preventivo - e, perciò, la possibile limitazione - del numero di nomine complessive che ciascun consulente può ottenere nell'ambito del nostro ufficio e per l'intero arco di un anno, numero che, tendenzialmente, sarà contenuto entro il **<u>tetto massimo di 10.</u>** Ciò consente di soddisfare il criterio della rotazione, o meglio, dell'equa ripartizione degli incarichi tra gli esperti nominati dal nostro Ufficio, senza per questo scalfire - ma, anzi, contemperandolo con - l'altro principio, ritenuto addirittura prioritario, della possibilità, da parte di ciascun sostituto, di scegliere consulenti di propria fiducia. Va da sé che il decreto di nomina non viene trasmesso al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto, per il prescritto Visto, solo nei casi di scelta del consulente tecnico in base alle Convenzioni della Procura con altri Enti.
Inoltre, appare doveroso stabilire come ciascun magistrato è tenuto a segnalare, al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, competente in ragione delle coordinamento delle Sezioni di indagine di appartenenza, i comportamenti dei consulenti tecnici sintomatici o indicativi della loro inidoneità a ricoprire l'incarico (ad es. pendenza di procedimenti penali; esercizio dell'azione penale; ritardi ripetuti o significativi nel deposito delle consulenze). A loro volta, il Procuratore della Repubblica ovvero il Procuratore Aggiunto trasmettono tali segnalazioni, al Procuratore Aggiunto

competente per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti tecnici, il quale procede allo svolgimento dei doverosi accertamenti e, previa consultazione con il Procuratore della Repubblica, dispone eventualmente la cancellazione dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione ai magistrati dell'Ufficio ed al personale amministrativo addetto.

3) Termini per il deposito delle relazioni di consulenza ed eventuali proroghe.

Occorre attenersi alla regola - ribadita, del resto, nelle osservazioni del Servizio Ispettivo della Ragioneria Generale dello Stato risalente a data antecedente al gennaio 2010 - in base alla quale le proroghe dei termini per il deposito delle relazioni peritali *"devono considerarsi del tutto eccezionali anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art 111 Cost.), che impone di dare una sollecita definizione a tutti i necessari incombenti processuali.*

Il termine per il deposito della relazione di consulenza tecnica da parte del professionista incaricato sarà fissato, pertanto, al massimo in 90 giorni (*ex* art. 227, comma 3, c.p.p.); si possono autorizzare proroghe successive, ciascuna della durata di 30 giorni, che non superino complessivamente il termine di sei mesi (ex art. 227, comma 4, c.p.p.). Ciascuna proroga deve, debitamente, essere motivata e previamente autorizzata. E' appena il caso di ricordare che, in caso di proroga:

- dovrà essere sempre indicato specificamente il periodo (massimo di trenta giorni, come previsto dal comma 4 dell'art. 227 c.p.p.) della proroga concessa;
- la proroga dovrà essere richiesta dal consulente e concessa dal magistrato prima che scada il termine originariamente fissato.

4) Liquidazione di compensi ai consulenti tecnici.

4a. Criteri generali: onorari fissi e a vacazione.

Nel liquidare i compensi per le consulenze tecniche bisogna conformarsi scrupolosamente alla normativa di riferimento (T.U. Spese di giustizia; art. 4, legge 8 luglio 1980, n. 319; d.m. 30 maggio 2002).

La fonte normativa primaria delle spese di giustizia è il d.P.R. n. 115/2002, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"[2]; esso prevede che il provvedimento di liquidazione è di competenza esclusiva del magistrato che sta procedendo.

Le determinazioni tariffarie contenute nel d.m. giustizia 30.5.2002 (G.U. n. 182 del 5 agosto 2002) appaiono il mero adeguamento, disposto *ex* art. 10, legge n. 319/1980, alle previdenti tabelle elaborate *ex* art. 2 della medesima legge, la cui attuale operatività fonda sui meccanismi di rinvio previsti dagli artt. 275 e 296, comma 1, TUSG. Ne discende, quindi, che il regime delle spettanze agli ausiliari si parametra al d.P.R., 27 luglio 1988, n. 352, per gli onorari fissi e variabili ed al

[2] L'art. 49 TUSG contiene l'elenco delle spettanze agli ausiliari del magistrato, stabilendo che all'ausiliario del magistrato spettano *"l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio ed il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico"*; precisando, al comma 2, che *"gli onorari sono fissi, variabili a tempo"*.
Il successivo art. 50 del medesimo testo unico stabilisce, inoltre, che " *la misura degli onorari fissi, variabili, a tempo è stabilita mediante tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ...*".

sopravvissuto art. 4, l. n. 319/1980, per gli onorari a tempo, con gli adeguamenti di cui al d.m. 30 maggio 2002.
La fonte primaria di disciplina per la determinazione degli onorari, *ratione materiae,* è costituita dall'art. 4 l. 319/80, secondo cui gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni solo per le prestazioni non previste nelle tabelle e non riferibili a prestazioni analoghe. Del pari esplicite, nella individuazione delle regole da osservare, sono le norme già contenute negli artt. 2 e 3, nonché 5 e segg. della medesima legge, confluiti negli artt. 49-56 d.P.R. 115/2002.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dei compensi al consulente tecnico, l'adozione del sistema delle vacazioni ha carattere residuale ed è applicabile solo ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria ovvero non sia possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione[3].
Pertanto, vengono indicate le seguenti linee guida.

1. **Classificazione dell'onorario:**

occorre precisare se si tratta di onorario *fisso*, *variabile* o *a tempo*, si individuano, in corrispondenza, le tabelle di riferimento.

2. **determinazione della misura degli onorari variabili:**

scegliendo tra il minimo e il massimo a seconda delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita (ricordando di aver riguardo alla "effettiva" difficoltà e al "reale" impegno profusi dal consulente nel compito affidatogli), salvo l'aumento previsto dall'art. 52, comma 1, del T.U. (in caso di prestazione di eccezionale importanza, complessità e difficoltà e di cui al n. 5 di questa elencazione);

3. **eventuale aumento degli onorari fissi e variabili:**

sino al 20% determinato dall'urgenza (ove il magistrato abbia dichiarato l'urgenza dell'adempimento, con decreto motivato *ex* art. 51, comma 2, TU, generalmente all'atto del conferimento dell'incarico);

4. **numero di vacazioni da liquidare nel caso di "onorari a tempo":**

ossia liquidati "a vacazione", in relazione ai quali occorre ricordare sia che si tratta di criterio residuale di determinazione dell'onorario, applicabile solo ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria o non sia possibile un'estensione analogica, sia che, a norma dell'art. 4, l. 319/1980, " *Il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l' espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione*";

5. **eventuale decisione di procedere all'aumento dell'onorario *ex* art. 52, co. 1, TU (per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà):**

il magistrato, ove decida l'aumento, oltre che motivare brevemente sulle ragioni fondanti l'aumento, deve indicare la percentuale della maggiorazione, ricordando che l'onorario può essere aumentato, *ex* art. 52 comma 1 TU. "sino al doppio" (dunque:

[3] Fra molte, cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 7687 del 199; Sez. 2 n. 10745 del 2001; Sez. 2, n. 2008 del 2010; Sez. 2, n. 24992 del 2011.

da un euro fino al doppio del compenso); sarà preferibile indicare la percentuale di aumento (ad esempio, del 10%, del 20%, del 30%, ecc. fino al 100%);

6. riduzione dell'onorario:
(fisso o variabile) di 1/3 in caso di ritardo nella consegna dell'elaborato da parte del consulente, in assenza di proroga del termine per il deposito, secondo l'espresso dettato dell'art. 52 co. 2 TU[4];

7. indicazione, nel caso di incarico affidato a più consulenti all'interno di un medesimo procedimento (art. 53 TU):
che si tratta di incarico collegiale oppure che si intende affidare più incarichi separati (quest'ultima ipotesi si verifica allorché *"il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli"*- (art. 53 T.U.). La precisazione, indicata al momento del conferimento dell'incarico, va inserita nel verbale di conferimento e di proposizione dei quesiti[5];

8. eventuale rimborso delle spese di viaggio anticipate dal consulente:
occorre ricordare che le spese per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto propri, nonché per l'impiego del mezzo aereo, affinché possano essere rimborsate, devono essere preventivamente autorizzate (art. 55, comma 3, T.U.) e che, nell'autorizzare il mezzo straordinario (essendo da ritenere ordinario solo il mezzo del treno), occorre comunque valutare che vi corrisponda un'adeguata convenienza economica;

9. eventuale rimborso delle altre spese sopportate dal consulente per l'adempimento dell'incarico:
il magistrato potrà escludere dal rimborso le spese ritenute non necessarie o non giustificate (art. 56 T.U.);

10. eventuale rimborso:
in particolare, delle spese del consulente collegate ad attività strumentali (rispetto all'incarico principale) svolte dai collaboratori dello stesso (art. 56 TU, co. 3): affinché tali spese possano essere liquidate, il consulente deve essere stato preventivamente autorizzato ad avvalersi dell'ausilio del prestatore d'opera; deve trattarsi di attività meramente strumentale ed esecutiva (se tale attività ha, invece, una propria autonomia rispetto all'incarico principale, il magistrato dovrà conferire autonomo incarico). L'attività dei collaboratori del c.t. è liquidata in base alle tabelle previste

[4] Si coglie l'occasione per ricordare che il mancato rispetto del termine fissato o prorogato per il deposito della relazione di consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 52, comma 2, TUSG, comporta la riduzione dell'onorario spettante, solo nel caso di onorario fisso e non anche nell'ipotesi di onorario commisurato al tempo (cioè liquidato a vacazioni).

[5] Sembra utile, infine, riportare un'interessante pronuncia dei giudici di legittimità (Cass. Pen. Sez. III, 1/4/2009 n. 18356), *secondo la quale il conferimento di incarico collegiale, quale previsto dall'art. 53 T.U., presuppone* "la necessità che tale incarico venga espletato da soggetti dotati di varie competenze", *con conseguente aumento del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio, mentre,* "qualora le competenze richieste fossero tutte dello stesso tipo", *l'eventuale nomina di più consulenti* "potrà soltanto dar luogo a un aumento discrezionale del compenso globale, da contenersi nell'ambito del limite fissato dall'art 52 TU per il caso di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.

per i consulenti tecnici, di cui all'art. 50 dPR 115/2002. Peraltro, appare necessario che, per le spese del prestatore d'opera superiori all'importo di 2.000 Euro, il consulente, presenti al magistrato il relativo preventivo di spesa, per la relativa autorizzazione.
Si ricorda che, nel caso in cui siano state disposte spese, appare opportuno disporre l'iscrizione a mod 21 o 44, essendo del tutto sconsigliabili impegni di spesa disposti nei procedimenti a mod. 45.

4b. Criteri di liquidazione degli onorari. In particolare, le perizie autoptiche.
Vale il principio della onnicomprensività dell'incarico, da cui si ricava quello della unitarietà del compenso (art. 29 cit. d.m.[6]): non risulta, pertanto, corretto liquidare il compenso, parte con onorario fisso, parte a vacazioni[7].
Si tratta di criterio valido anche per la perizia autoptica, per la quale, l'art. 20 d.m. cit. prevede espressamente che, per la perizia in materia medico legale, l'onorario è determinato in misura fissa, distinguendo l'importo a seconda del caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, ovvero di formulazione del parere reso successivamente con presentazione di relazione scritta[8].
L'art. 52 TUSG prevede che "per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, gli onorari possono essere aumentati sino al doppio"[9]. Peraltro, il magistrato, nel provvedimento di liquidazione fino al doppio, non può limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale attraverso la semplice parafrasi della "eccezionale importanza della prestazione", dovendo svolgere un'adeguata motivazione; tale onere potrebbe ritenersi adempiuto, ad es., anche sulla base di una nota di accompagnamento del sanitario che ha effettuato la prestazione, con la quale egli abbia fornito spiegazioni sulla complessità dell'incarico stesso[10].
In tal senso va precisato che l'aumento degli onorari può essere richiesto anche quando l'attività non abbia profili di unicità e quando abbia impegnato in modo rilevante il consulente. Ciò significa che, nel caso in cui le prestazioni difettino dei requisiti stabiliti dalla norma («*...prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà...*»), ma abbiano richiesto un *impegno non comune* per durata e

[6] L'art. 29 stabilisce che tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della "... *relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernenti i quesiti* (c.d. onnicomprensività dell'onorario).
[7] Si veda sul punto Cass., Sez. II Civ., Sent. n. 1580 del 28.01.2015.
[8] In quest'ultimo caso, per gli accertamenti su cadavere, l'onorario, dunque, è compreso nella forbice tra un minimo di 116,20 ed un massimo di euro 387,86.
[9] Sul punto occorre richiamare la circolare del Ministero della Giustizia Dipartimento Affari di giustizia del 5 marzo 2006 (Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia), secondo cui "L'aumento degli onorari sino al doppio, *ex* art. 52, comma 1, d.P.R. 115/2002, è consentito in presenza di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà. Si invitano le SS. LL. a richiamare l'attenzione dei magistrati sulla necessità di verificare la ricorrenza di tali condizioni, dovendosi assolutamente evitare il rischio che detto aumento sia utilizzato per compensare prestazioni di ordinaria difficoltà, per le quali le tabelle degli onorari fissi e variabili prevedono tariffe obiettivamente non elevate".
[10] Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, la possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio costituisce oggetto di un potere discrezionale, attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione (Cfr. Cass. Sez. II, 18.09.2009, n. 20235, secondo cui l'esercizio di tale potere discrezionale, se congruamente motivato (ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell'incarico), insindacabile in sede di legittimità.

applicazione, sia da ritenersi applicabile l'aumento. Ai sensi dell'art. 5, legge n. 319/1980, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni, che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà[11].

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la trasmissione della presente nota a tutti i magistrati dell'Ufficio e al personale amministrativo delle segreterie, nonché con nota separata al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina.

Si dispone altresì la pubblicazione sul sito web della Procura.

*Quanto all'**Archivio Generale degli atti dell'Ufficio**, istituito con decreto n. 32/2024, ai fini dell'indice, si dispone che il presente provvedimento sia inserito sotto la lettera "D", con l'argomento "DIRETTIVA CONSULENTI TECNICI DEL P.M.", con oggetto "DIRETTIVA CONCERNENTE: 1) ISTITUZIONE DEL REGISTRO DI COMODO DEI CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO; 2) NOMINA E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO; 3) TERMINI PER IL DEPOSITO DELLE RELAZIONI DI CONSULENZA ED EVENTUALI PROROGHE; 4) LINEE GUIDA IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI CONSULENTI TECNICI – PROVVEDIMENTO DEL 16 GENNAIO 2025."*

Messina, il 16 gennaio 2025.

Il Procuratore della Repubblica
Antonio D'Amato

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
Vito Di Giorgio

[11] Cfr. Cass. Sez. I, 8 ottobre 1997, n. 9761.